

**SANZIONI PER
TARDIVA
EMISSIONE DI
FATTURE
ELETTRONICHE**

Dal 1° ottobre cessa il periodo di moratoria delle sanzioni previsto per l'entrata in vigore della Fattura elettronica.

Avendo riscontrato che ancora esiste molta "leggerezza" nell'affrontare i termini di emissione, ci sembra corretto richiamare l'attenzione sulle sanzioni cui ci dovremo confrontare prossimamente.

CASO 1: Contribuente mensile che emette tardivamente la fattura senza pregiudicare la corretta liquidazione dell'IVA

Sanzione è pari a 250,00 €.

Fino al 16 ottobre 2019 (data di liquidazione dell'IVA di settembre) rimane in vigore la moratoria che prevede la riduzione della sanzione al 20%.

E' applicabile l'istituto del **ravvedimento operoso** qualora la fattura venga regolarizzata entro 90 gg, la percentuale del ravvedimento operoso è pari ad 1/9.

Quindi, la sanzione sarà pari ad € 5,56 per le tardività sino a settembre 2019 -periodo di moratoria- ed Euro 27,78 per le tardività a partire dal mese di ottobre 2019

CASO 2: Contribuente mensile che emette tardivamente la fattura pregiudicando la corretta liquidazione dell'IVA

In questo caso la sanzione applicabile è pari al 90% dell'IVA esposta in fattura e non liquidata, con un sanzione minimo di 500,00 €.

Come chiarito dalla circolare 14/E la sanzione è piena. Pertanto, sarà possibile ridurla solo mediante l'istituto del ravvedimento operoso pari sempre ad 1/9 della sanzione.

CASO 3: Contribuente trimestrale che emette tardivamente la fattura senza pregiudicare la corretta liquidazione dell'IVA

In questo caso la sanzione applicabile è pari a 250,00 €.

I contribuenti trimestrali non beneficiano della moratoria sulle sanzioni.

Anche in questo caso si applica l'istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso la fattura venga regolarizzata entro 90 gg, la percentuale del ravvedimento operoso è pari ad 1/9. Quindi, la sanzione sarà pari ad € 27,78 (250,00/9).

CASO 4: Contribuente trimestrale che emette tardivamente la fattura pregiudicando la corretta liquidazione dell'IVA

In questi casi ci si comporta come nel caso 2

Ci sembra opportuno a questo punto richiamare le regole per l'emissione della fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla fattura elettronica.

Le **fatture immediate elettroniche** – ma anche le cartacee emesse dai soggetti forfettari- dal 1.07.2019, potranno essere emesse entro 10 giorni (termine che potrebbe essere aumentato a 12 giorni) dalla data di effettuazione dell'operazione. Per le sole fatture elettroniche, la data da indicare è quella di effettuazione dell'operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) sarà assegnata automaticamente dal Sistema d'interscambio.

- Al contrario, per le fatture analogiche sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) quando non risultino coincidenti.

- Per le **fatture differite**, si indicherà una sola data, ossia, per le fatture elettroniche trasmesse via Sdl, quella dell'ultima operazione. **Ad esempio**, se nel corso del mese sono avvenute 3 cessioni con DDT, nei confronti dello stesso soggetto, in data 2, 10 e 28 settembre 2019 e si voglia emettere un'unica fattura differita, si potrà generare e inviare la fattura differita allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15.10.2019, indicando come data un qualsiasi giorno compreso tra l'ultima consegna ed il giorno di fine mese. Ai fini dell'annotazione sui registri iva, si avrà che la fattura emessa (ad esempio) in data 8.10.2019, per un'operazione del 28.09, potrà essere annotata entro il 15.10 con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'IVA. I principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nel frattempo (si pensi ad una fattura immediata emessa in data 1.10, con il numero 990, per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata). Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).

Nel **registro delle vendite** dovrà sempre essere annotata la data indicata in fattura. Di conseguenza, si potrà continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell'imposta.

TERMINI PER
EMISSIONE DELLE
FATTURE
ELETTRONICHE